


ALLEGATI

27 LUG 2015

C.C. N. 21
 G.M. N.




COMUNE DI FOLLO

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL SERVIZIO DI PIAZZA PER TRASPORTO DI
PERSONE CON CARROZZA A TRAZIONE EQUINA**



Allegato alla deliberazione C.C. n° 21 del 27.07.2015

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 2 – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

ART. 4 – RAZZE DI CAVALLO IDONEE PER IL SERVIZIO

ART. 5 – ABILITAZIONE DEL CAVALLO

ART. 6 – TUTELA DEL CAVALLO

ART. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 – TARIFFE DEL SERVIZIO

ART. 9 – CRITERI PER ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

ART. 10 – REQUISITI PERSONALI

ART. 11 – RILASCIO DELLE LICENZE E LORO VALIDITA'

ART. 12 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

ART. 14 – SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE DELLA CARROZZA

ART. 15 – ORARI DEL SERVIZIO E TENUTA DEL REGISTRO

ART. 16 – SANZIONI

ART. 17 – VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA'

ART. 18 – NORME DI RIFERIMENTO

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di trasporto di persone con veicoli a traino equino rientra tra i servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dall'art. 70 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e, s.m.i. "Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea".
- 2) Detto servizio si caratterizza quale servizio di tipo ricreativo – turistico.
- 3) In considerazione del tipo di servizio attualmente poco in uso ed in considerazione delle caratteristiche turistiche del Comune di Follo, si ritiene che il numero di veicoli che possono esercitare tale servizio non sia soggetto a limitazione numerica fatto salvo il diritto di modifica al presente regolamento qualora si renda necessaria una disciplina in tal senso.
- 4) Il servizio viene svolto con veicolo avente le caratteristiche tecniche descritte al successivo art. 3, trainato da cavallo dichiarato idoneo ed abilitato secondo quanto stabilito dai successivi artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento Comunale.

ARTICOLO 2 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1) L'esercizio del servizio di trasporto di persone a mezzo di veicolo a traino equino è subordinato al rilascio di apposita licenza rilasciata dal Comune di Follo a persona in possesso di appositi requisiti di cui al successivo art. 10 e mediante richiesta da inoltrare al Comune di Follo.

ARTICOLO 3 CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

- 1) Il veicolo, d'ora in poi denominato "carrozza" o "veicolo/vettura", dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 64 e 70 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dagli artt. 220, 221, 222 e 226 del relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 16 dicembre, n. 485.
- 2) La rispondenza dei requisiti tecnici prescritti dagli articoli di cui sopra dovrà essere attestata da ingegnere o da altro perito meccanico iscritto all'Albo e il certificato di rispondenza dovrà essere rinnovato ogni cinque anni.
- 3) Copia del certificato di cui al comma 2), dovrà essere depositato presso il Comune di Follo in allegato alla domanda di rilascio della licenza e l'originale dovrà essere sempre mantenuto sul "veicolo/vettura".
- 4) La "carrozza" o "veicolo/vettura" dovrà essere del tipo: "Vittoria"; "Wagoneet/Giardiniera"; "Vis a Vis"; "Landau" o comunque avere caratteristiche simili ai modelli citati e presentare i seguenti requisiti:

- a. Capienza massima otto posti a sedere oltre il conducente;
 - b. Essere aperta per la stagione estiva e prevedere una capote a semicerchio per il periodo invernale;
 - c. La verniciatura deve essere di colore scuro;
 - d. I tappetini devono essere in materiale antisdrucchiolo;
 - e. Le sedute devono essere in materiale lavabile.
- 5) La valutazione della rispondenza delle caratteristiche del "veicolo/vettura", dovrà essere richiesta dal proprietario del "veicolo/vettura" e verrà attestata da chi ne redige il "certificato" di rispondenza dei requisiti tecnici di cui al precedente comma 2).
- 6) Sulla "carrozza" o "veicolo/vettura" dovrà essere applicato a cura e spese del titolare della licenza nonché proprietario del veicolo stesso, un contrassegno metallico (targa) delle dimensioni di cm. 9 X cm. 11, riportante impresso lo stemma del Comune di Follo e la dicitura "Servizio di piazza per trasporto di persone con carrozza a trazione equina" e il numero e la data della licenza.
- 7) La targa della carrozza e/o veicolo/vettura deve essere richiesto dal proprietario del mezzo dopo aver ottenuto la licenza di servizio di piazza per trasporto di persone con carrozza a trazione equina, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs 285 del 30.4.92.

ARTICOLO 4 RAZZE DI CAVALLO IDONEE PER IL SERVIZIO

- 1) Sono considerate idonee al lavoro di trazione delle "carrozze" e/o "veicolo/vettura" per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:
- a) lipizzani;
 - b) maremmani;
 - c) trottatori;
 - d) ungheresi;
 - e) altre razze purché dichiarate idonee dal Servizio ASL n°5 Spezzino competente (Veterinario).
- 2) la valutazione dovrà avvenire a cura del Servizio Veterinario dell'ASL n°5 Spezzino ai sensi del successivo art. 5.
- 3) Il rilascio della licenza "Servizio di piazza per trasporto di persone con carrozza a trazione equina", è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel precedente comma 1) nonché al possesso della "carrozza" o "veicolo/vettura" da trainare.

ARTICOLO 5 ABILITAZIONE DEL CAVALLO

- 1) Per essere autorizzati ad esercitare il trasporto pubblico con carrozza e/o veicolo/vettura a trazione animale è necessario che il cavallo sia dotato di un certificato di abilitazione al lavoro.
- 2) Tale abilitazione è rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL n°5 Spezzino che provvede alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati alla trazione di carrozze.
- 3) L'avvenuta iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati a trazione è attestata da apposito contrassegno inamovibile applicato dal veterinario all'animale.
- 4) Il Titolare della licenza al trasporto con carrozza e/o veicolo/vettura a trazione animale dovrà rinnovare annualmente il certificato di abilitazione dell'animale al traino prima della sua scadenza, presso l'ASL n°5 Spezzino Servizio veterinario secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
- 5) Il titolare della licenza in occasione della prima visita di abilitazione del cavallo, dovrà comunicare al servizio Veterinario ASL n°5 Spezzino il nominativo del proprio medico veterinario curante e dovrà parimenti comunicare entro 30 giorni, ogni variazione del nominativo ai Servizi competenti.

ARTICOLO 6 TUTELA DEL CAVALLO

- 1) Il cavallo destinato alla trazione di carrozze e/o veicolo/vettura per il trasporto pubblico deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
- 2) Non potrà essere impiegato alla trazione di carrozze e/o veicolo/vettura per il trasporto pubblico un cavallo non idoneo per caratteristiche morfologiche, per anzianità e/o malattia.
- 3) Il cavallo che svolge attività di trazione di carrozze o veicolo/vettura pubblica non potrà lavorare per più di otto ore al giorno e avrà diritto di pause adeguate di riposo.
- 4) Il Titolare della licenza deve prevedere che in stagione estiva il cavallo possa sostare all'ombra e che venga abbeverato regolarmente.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di trasporto di persone con carrozza e/o veicolo/vettura a traino equino si articola su percorsi obbligatori proposti dal Servizio Comunale competente, diversi a seconda del periodo e della esigenze legate a particolari condizioni viabilistiche.
- 2) I percorsi e le aree di sosta consentite dovranno essere redatti dal Servizio Lavori Pubblici/Viabilità, in accordo con la Polizia Municipale ed approvati dalla Giunta Comunale.

- 3) Durante il percorso possono essere effettuate soste per carico e scarico persone trasportate e o a richiesta delle persone trasportate, purché le soste siano brevi ed il mezzo non intralci il normale traffico, sia veicolare che pedonale.
- 4) Lo stazionamento delle carrozze e/o veicolo/vetture avviene in luogo pubblico nelle apposite piazzole (aree) a tal fine adibite e come sopra detto individuate con apposito piano percorsi e aree sosta individuato dal servizio LL.PP. in accordo con la Polizia Municipale e spetta al Comune provvedere ad idonea segnaletica ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada.
- 5) E' facoltà del Comune interdire l'utilizzo di dette aree sosta nonché individuarne uno spostamento in altra area quando sussistano motivi di pubblico interesse.
- 6) Spetta al proprietario della carrozza e/o veicolo/vettura a traino equino provvedere alla rimozione di escrementi equini nonché la pulizia dell'urina del cavallo.

ARTICOLO 8 TARIFFE

- 1) Le tariffe rapportate ad ora o frazione d'ora e le condizioni di trasporto debbono essere esposte sul mezzo in modo ben visibile all'utente dall'esterno e tradotte almeno in lingua: inglese; francese, spagnolo e tedesco.
- 2) Le tariffe del servizio sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ARTICOLO 9 CRITERI PER ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

- 1) La licenza per il servizio di trasporto di persone con carrozza e/o veicolo/vettura a traino equino viene assegnata dietro richiesta dell'interessato da presentarsi al Comune di Follo il quale dovrà aver cura anche della tenuta del "registro licenze per il servizio di trasporto di persone con carrozza e/o veicolo/vettura a traino equino".
- 2) L'interessato richiedente deve essere soggetto iscritto al ruolo dei conducenti.
- 3) Ogni soggetto richiedente non può richiedere più di una licenza alla quale possono essere assegnate un massimo di tre carrozze e/o veicolo/vettura a traino equino.

ARTICOLO 10 REQUISITI PERSONALI

- 1) Per ottenere il rilascio di una licenza per il servizio di trasporto di persone con carrozza e/o veicolo/vettura a traino equino è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal D.lgs 25 luglio 1998 (Teso Unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero) e successive modificazioni;
- b) avere un'età compresa tra i 21 e i 70 anni;
- c) avere assolto l'obbligo scolastico;
- d) essere iscritto al ruolo dei conducenti di vettura di cui all'art. 6 della L. 21 del 15.1.92 e D.C.R. n. 2009 del 31.5.1994;
- e) di non essere titolare di licenza per analoga attività rilasciata da altro Comune;
- f) avere la disponibilità giuridica del "mezzo" e dell'animale al momento del rilascio della licenza;
- g) essere di sana e robusta costituzione fisica;
- h) essere in possesso del certificato di abilitazione al lavoro del proprio animale da traino;
- i) rendersi in possesso delle previste polizze assicurative a copertura di tutti i rischi per il servizio e per il mezzo e l'animale.

ARTICOLO 11 RILASCIO DELLE LICENZE E LORO VALIDITA'

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, riceve la richiesta di rilascio da soggetto interessato ed entro 30 giorni deve concludere il procedimento di rilascio, fatto salvo eventuali richieste di integrazioni documenti.
- 2) Il Servizio deve essere attivato entro 3 (tre) mesi dal rilascio della licenza
- 3) La licenza è nominativa e non può essere ceduta a terzi; in caso di cessata attività la licenza deve essere restituita al Comune il quale valuterà una eventuale assegnazione a nuovo richiedente purché in possesso dei requisiti previsti.

ARTICOLO 12 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e loro successive integrazioni e modificazioni;
 - c) l'essere incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ad anni tre e salvi i casi di riabilitazione.
- 2) Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comma 1) comporta la decadenza della licenza.

ARTICOLO 13 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

- 1) Il conducente della carrozza e/o veicolo/vettura ha l'obbligo di:
- a) Sottoporre a revisione il veicolo ai sensi dell'art. 226 del Regolamento d'esecuzione del Codice della strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 485);
 - b) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - c) Applicare sul mezzo il contrassegno di riconoscimento di cui all'art. 3 comma 6) del presente Regolamento;
 - d) Conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi allo stesso, la licenza comunale ed il registro relativo agli orari di servizio di cui al successivo art. 15;
 - e) Indossare durante il servizio un abbigliamento decoroso e comunque confacente al tipo di servizio prestato;
 - f) Di non depositare sul suolo il foraggio dell'animale e di provvedere alla rimozione di eventuali resti;
 - g) Mantenere pulito il suolo raccogliendo gli escrementi in apposita sacca che deve essere poi mantenuta a sua volta pulita, in modo da impedire spandimenti, rimuovendo eventuali deiezioni dal suolo pubblico;
 - h) Garantire le condizioni igieniche e di benessere dell'animale attraverso anche le necessarie operazioni di cura del manto anche al fine di evitare annodamenti di parassiti;
 - i) Osservare tutte le leggi vigenti in materia di cura del benessere animale;
 - j) Aver cura di consegnare gli oggetti smarriti e rinvenuti sul proprio mezzo al competente servizio Comunale entro 24 ore dal loro ritrovamento se gli stessi non sono stati reclamati dal proprietario;
 - k) Comunicare ogni variazione al competente servizio Comunale inerente alla licenza di cui al presente Regolamento (es: cambio di residenza; sostituzione dell'animale ecc...)
 - l) Comunicazione al Servizio comunale che ha rilasciato la licenza eventuali provvedimenti dell'Autorità relativi a sospensione della patente di guida entro le 24 ore successive alla notifica;
 - m) Compiere servizi richiesti o ordinati dalla Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso – pubblica sicurezza)
 - n) Osservare quanto previsto dall'art. 183 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 485).

ARTICOLO 14 SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE DELLA CARROZZA

- 1) I Titolari di licenza per l'esercizio di trasporto di persone con carrozza e/o veicolo/vettura a traino equino possono essere sostituiti temporaneamente alla conduzione da persone iscritte al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21 del 15.1.92 e D.C.R. n. 2009 del 31.5.1994 ed in possesso dei requisiti prescritti, previa autorizzazione da parte del Servizio Comunale competente, per i seguenti motivi:

- a) Motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio documentati da certificato medico;
- b) Per chiamata alle armi o per servizio civile/militare volontario;
- c) Per un periodo non superiore a trenta giorni annui.

ARTICOLO 15

ORARI DI SERVIZIO E TENUTA DEL REGISTRO

- 1) I Titolari di licenza possono svolgere la propria attività determinando una tabella oraria che deve essere depositata in Comune presso il Servizio Competente.
- 2) Il servizio non può essere svolto in orari notturni (dopo le 21:00 nei mesi estivi e dopo le 18:00 nei mesi invernali) in quanto i mezzi potrebbero intralciare la normale circolazione stradale.
- 3) Il Titolare della licenza è tenuto ad annotare su apposito registro l'ora di inizio e fine del servizio di ogni giorno
- 4) Il servizio non può essere interrotto se non per cause di forza maggiore (motivi atmosferici; ecc...)

ARTICOLO 16

SANZIONI

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 70 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette anche alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) diffida per mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
 - b) sospensione della licenza per un periodo da giorni 7 a mesi 6 quando il titolare si già incorso in un provvedimento di diffida;
 - c) revoca per il sopraggiungere degli impedimenti di cui all'art. 12;
 - d) qualora il titolare della licenza non ottemperi ai provvedimenti restrittivi;
 - e) qualora il comportamento del titolare della licenza comprometta la sicurezza dei passeggeri o risulti lesivo del prestigio del Comune e del proprio paese.

ARTICOLO 17

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

- 1) L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere in qualunque momento alla verifica del permanere in capo al titolare della licenza, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento; sulla base delle risultanze di tale verifica l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti di sospensione, o pronuncia di decadenza o revoca della licenza stessa.

- 2) E' comunque fatto obbligo al titolare della licenza di comunicare all'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita, temporanea o permanente dei requisiti di idoneità.

ARTICOLO 18 NORME DI RIFERIMENTO

- 1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale per il servizio di taxi e noleggio con conducente sino a nove posti approvato con atto del C.C. n° 3 del 27.03.2015, in quanto compatibili con il presente servizio.

ARTICOLO 19 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento comunale entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge